

TAR Lombardia
14 aprile 2023 n. 939

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1719 del 2022, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato XXXXX, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

MINISTERO DELL'INTERNO U.T.G.-Prefettura di Milano, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Milano, Via Freguglia, n. 1;

per l'annullamento

del provvedimento di inammissibilità emesso dalla Prefettura di Milano del 23 giugno 2020 inerente la domanda di naturalizzazione italiana presentata il 15 novembre 2018 (prot. XXXXXX);

di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, anche se non noti al ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2023 il dott. XXXXXXXXXXXX e uditi per le parti i difensori Nessuno è presente per la parte ricorrente - Avvocatura dello Stato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame, viene impugnato il provvedimento emesso dalla Prefettura della Provincia di Milano in data 23 giugno 2020, con il quale è stata dichiarata l'inammissibilità dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente ai sensi degli artt. 5 e 9 della legge n. 91 del 1992. L'inammissibilità è stata in sostanza pronunciata in quanto, nel corso del procedimento, non sono stati depositati l'atto di nascita ed il certificato penale del Paese d'origine debitamente tradotti e legalizzati. L'Amministrazione ha inoltre rilevato la mancanza del requisito della residenza in Italia da almeno dieci anni, così come previsto dall'art. 9, primo comma, lett. f), della legge n. 91 del 1992.

L'azione è stata inizialmente proposta dinanzi al Tribunale di Milano che, con ordinanza del 29 luglio 2022, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice

amministrativo.

La causa è stata quindi riproposta dinanzi a questo T.A.R. ai sensi dell'art. 11, secondo comma, cod. proc. amm.

Si è costituito in questo giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero dell'Interno.

La Sezione, con ordinanza n. 1198 dell'11 ottobre 2022, ha fissato l'udienza di discussione del merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Nel corso del giudizio, l'Amministrazione resistente ha depositato memoria insistendo nelle proprie conclusioni.

La causa è stata trattenuta in decisione in esito alla pubblica udienza del 14 febbraio 2023.

Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato essendo meritevoli di accoglimento le censure, aventi carattere più radicale e perciò assorbente, con le quali l'interessato sostiene che: a) essendo egli titolare di protezione internazionale, non potrebbe essergli richiesta, ai fini dell'ottenimento della concessione della cittadinanza italiana, la produzione di documentazione proveniente dal paese d'origine; b) egli, contrariamente da quanto ritenuto dall'Amministrazione, risiederebbe in Italia da più di dieci anni, con la conseguenza che dovrebbe ritenersi integrato il requisito previsto dall'art. 9, primo comma, lett. f), della legge n. 91 del 1992.

Con riferimento al profilo di cui al punto a) si osserva quanto segue.

Il terzo comma, lett. a) e c) dell'art. 1 del d.P.R. 362 del 1994 stabilisce che la domanda di concessione della cittadinanza italiana deve essere corredata di copia autentica dell'atto di nascita del richiedente nonché di copia autentica di certificati emessi dal paese d'origine che attestino i precedenti penali ed i carichi penali pendenti del medesimo richiedente.

Il Ministero dell'Interno, con circolare n. K. 60.1 del 23 dicembre 1994, ha però precisato che da tale onere possono essere esonerati coloro che siano stati riconosciuti rifugiati politici dal Governo italiano. Questa linea interpretativa è evidentemente giustificata dal fatto che i rifugiati politici non sono nelle condizioni di poter interloquire agevolmente con le autorità del loro paese d'origine, posto che lo status di rifugiato viene riconosciuto a coloro che, nel paese d'origine, vengono perseguitati o privati dei diritti fondamentali.

Come ha già avuto modo di precisare di recente la Sezione, questa interpretazione favorevole va estesa analogicamente ai casi in cui, pur non essendo stato riconosciuto lo status di rifugiato, siano state riconosciute in favore dello straniero altre misure di protezione internazionale giustificate dalla sostanziale impossibilità per quest'ultimo di rientrare nel paese d'origine, con ciò che ne consegue in termini di impossibilità di reperire la documentazione in originale richiesta ai fini della concessione della cittadinanza. Tale ragionamento, peraltro, vale ancor di più quando le autorità italiane abbiano rilasciato all'interessato il titolo di viaggio per stranieri previsto dall'art. 24 del d.lgs. n. 251 del 2007, titolo che, in base a tale disposizione, può essere rilasciato solo previo accertamento della sussistenza di fondate ragioni che non consentono di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del paese di cittadinanza (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 21 giugno 2022, n. 1441 che richiama T.A.R. Veneto, sez. III, 15 settembre 2021, n. 1097).

Va a questo punto osservato che in giudizio è stata depositata documentazione da cui si evince che la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bari, con atto del 6 ottobre 2008, ha accertato che, nei confronti del ricorrente, sussistono le esigenze di

protezione sussidiaria, e ciò in quanto, in caso di rimpatrio, lo stesso ricorrente potrebbe andare incontro alle conseguenze previste dall'art. 14, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007 (tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante). Si è quindi riconosciuto, con tale atto, che il ritorno nel Paese d'origine potrebbe porre lo stesso ricorrente in situazione di grave pericolo.

Va poi ancora osservato che in favore dell'interessato è stato emesso il titolo di viaggio ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 251 del 2007 (cfr. doc. n. 7 di parte ricorrente).

Si deve pertanto affermare che l'Amministrazione, tenendo conto di questi elementi, avrebbe dovuto astenersi dal richiedere al ricorrente la produzione di certificazione proveniente dal Paese d'origine.

Va dunque ribadita la fondatezza della censura.

Per quanto concerne il profilo sub b), si deve rilevare che il ricorrente ha depositato in giudizio documentazione da cui si evince che egli ha regolarmente ed ininterrottamente risieduto nel territorio dello Stato a decorrere dal 10 novembre 2008 (cfr. docc. 11, 12 e 13 di parte ricorrente). Le risultanze di questa documentazione non sono state contestate dall'Amministrazione costituitasi in giudizio; ne consegue che le circostanze da essa riportate possono ritenersi provate.

Si deve pertanto ritenere, in tale quadro, che il provvedimento impugnato, laddove afferma che manca il requisito della residenza decennale in Italia, sia viziato per errore di fatto.

Anche la censura da ultimo esame è quindi fondata.

Per queste ragioni il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato.

La parziale novità delle questioni affrontate induce il Collegio a disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati...